



Decreto Dirigenziale n. 9 del 11/04/2013

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 12 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto:

Concessione mineraria "FUTURELLA"-- Sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigenziale n. 1/A.G.C. 12 del 14/01/2005 alla produzione e vendita dell'acqua minerale "FUTURELLA"..

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 101 del 17/12/2004 dell'A.G.C. 12 è stata rilasciata la concessione mineraria di acque minerali "FUTURELLA" in favore della soc. Futurella s.p.a., con sede alla via Secchio, 19 Sant'Arsenio (SA);
- b. che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 14/01/2005 dell'A.G.C. 12 è stata autorizzata la produzione e vendita dell'acqua minerale FUTURELLA in pet e vetro nonché la sua utilizzazione per la preparazione di bevande analcoliche;
- c. che il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione generale della Prevenzione – Ufficio IV – con Decreto del 28 febbraio 2013, tenuto conto che la soc. Futurella s.p.a. non ha inoltrato alcuna certificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché un'analisi chimica ed un'analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti, come richiesto dall'articolo 17, comma 3 del D.M. 12/11/1992 n. 542 e ss. mm., ha provveduto a sospendere la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "FUTURELLA" in Comune di Sant'Arsenio (SA);

CONSIDERATO che in assenza della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale rilasciato dal Ministero della Salute con il Decreto del 22/07/2004 non possono essere proseguite le attività di produzione ed imbottigliamento dell'acqua minerale naturale in questione;

RITENUTO:

- a. che conseguentemente a quanto determinato dal Ministero della Salute, con il citato Decreto del 28 febbraio 2013, occorre adottare un provvedimento di sospensione della efficacia del D.D. n. 1 del 14/01/2005 di cui alla premessa;
- b. che la sospensione del citato decreto permarrà fino a quando il Ministero della Salute non provvederà ad assumere diversa determinazione, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti dalla notifica del presente atto, trascorso il quale si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera b), della L.R. 8/2008 e s.m.i.;
- c. che il concessionario è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - c.1 chiudere il Pozzo 1 impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - c.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- d. di dover consentire, come da richiesta datata 8 aprile 2013, inviata anche all'A.S.L. SA/3 – Distretto Sanitario n. 72 – Unità Operativa Prevenzione Collettiva, il prelievo ufficiale annuale dell'acqua minerale in oggetto in ottemperanza alle leggi vigenti in materia;
- e. di non dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta della motivazione espressa nel CONSIDERATO, per la particolare esigenza di dover interdire immediatamente le attività autorizzate con il D.D. n. 1/2005;

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 01 Cave, Torbiere e Miniere e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la sospensione dell'efficacia del D.D. n. 1 del 14/01/2005 con cui è stata autorizzata la produzione e vendita dell'acqua minerale FUTURELLA in pet e vetro nonché la sua utilizzazione per la preparazione di bevande analcoliche, in favore della Soc. Futurella s.p.a. concessionaria della coltivazione dell'acqua minerale naturale denominata "FUTURELLA"; sita nel Comune di Sant'Arsenio;
2. la sospensione del citato decreto permarrà fino a quando il Ministero della Salute non provvederà ad assumere diversa determinazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti dalla notifica del presente atto, trascorso il quale si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera b), della L.R. 8/2008 e s.m.i.;
3. il concessionario "Soc. Futurella S.p.A." è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - 3.1 chiudere il Pozzo 1 impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - 3.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
4. di consentire, come da richiesta datata 8 aprile 2013, inviata anche all'A.S.L.SA/3 – distretto sanitario n. 72 – Unità Operativa Prevenzione Collettiva, il prelievo ufficiale annuale dell'acqua minerale in oggetto in ottemperanza alle leggi vigenti in materia;
5. il concessionario è altresì tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 s.m.i.;
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della repubblica entro 120 giorni;
7. il presente decreto sarà notificato al concessionario Soc Futurella S.p.A. e in copia trasmesso:
 - 7.1 all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 7.2 al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 7.3 al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 7.4 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 7.5 al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 7.6 al Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione generale della Prevenzione – Ufficio IV –
 - 7.7 al Comune competente per territorio, per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 7.8 all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo